

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 838

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCERMINO, FINOCCHIARO FIDELBO, ARLACCHI, BONFIETTI, BONGIORNO, CESETTI, DI LELLO FINUOLI, GRASSO, DONATO PACE, PECORARO SCANIO, PORCARI, SARACENI, SCOZZARI**

Abrogazione delle norme concernenti la facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di rimanere in servizio per un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo

*Presentata il 5 luglio 1994*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), prevede la facoltà per i dipendenti civili dello Stato di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Facoltà introdotta, in attuazione della detta delega, con l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Tale soluzione, oltre a rivelarsi sostanzialmente ininfluyente e poco incisiva ai fini del contenimento della spesa previdenziale, appare altresì discriminatoria nei confronti degli altri dipendenti pubblici e di quelli privati, ai quali non viene riconosciuta analoga facoltà, in contrasto con la conclamata volontà, desumibile dagli arti-

coli 2 e 3 della citata legge di delega, di rendere omogenei sia i rapporti di lavoro pubblici e privati, sia i relativi trattamenti pensionistici.

La stessa soluzione si pone, inoltre, in palese contraddizione con le politiche tendenti a favorire l'occupazione, soprattutto dei giovani (confronta decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, « Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione »; decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26 « Interventi urgenti in materia di occupazione »; decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 « Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali »), in quanto il blocco per un biennio della provvista di nuovo personale preclude a un gran numero di giovani

l'accesso ad una delle fonti più rilevanti di occupazione e di lavoro, specie in alcune zone del Paese e in una fase di acuta recessione economica.

L'indiscriminata estensione di tale facoltà, a tutti indistintamente i dipendenti civili dello Stato, determina risultati addirittura grotteschi nel caso dei magistrati e dei professori universitari, per i quali l'età per il collocamento a riposo è maggiore rispetto a quella prevista per tutti i rimanenti dipendenti (65 anni).

Infatti, per i magistrati è di 70 anni, per i professori è addirittura di 75 anni, con l'effetto di far permanere in servizio i primi fino a 72 ed i secondi fino a 77 anni.

Per quanto riguarda i magistrati, va tra l'altro ricordato che con il decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 46, il Governo ne dispose il trattenimento in servizio, con il loro consenso, fino al compimento del 72° anno di età. Non essendo stato convertito, il Governo lo reiterò (decreto-legge 30 aprile 1992, n. 275), introducendovi però una sostanziale innovazione, nel senso che i magistrati trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età potessero esercitare le funzioni giurisdizionali soltanto in uffici collegiali, con possibilità, tuttavia, di essere designati a presiedere i relativi collegi.

Venivano così recepite le indicazioni formulate dal Consiglio superiore della magistratura.

Senonché, anche quel secondo decreto-legge decadde: sintomo significativo del mancato consenso parlamentare al prolungamento dell'età pensionabile per i magistrati. Il Governo, prendendo atto dell'orientamento contrario del Parlamento a quelle disposizioni, rinunciò a ripresentare il decreto-legge.

Successivamente, però, con la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, all'articolo 3, lettera b), è stata introdotta per i « dipendenti civili dello Stato » la facoltà di permanere in servizio, oltre i limiti di età, per un periodo massimo di un biennio. E, in sede di attuazione della delega, con l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è stata data esecuzione a quella disposizione con una norma che, per il suo tenore, è apparsa applicabile anche ai magistrati.

Le riserve già espresse dal Consiglio superiore della magistratura sulla ragionevolezza di una misura di tal fatta, sono state ribadite dal comitato di coordinamento fra le magistrature (organismo che rappresenta unitariamente tutte le istanze associative delle varie magistrature: ordinaria, amministrativa, contabile e militare).

Si è fatto rilevare che il decreto non opererebbe alcuna distinzione, tra il servizio che il magistrato prestava al momento del (possibile) collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età e quello da prestare nel biennio successivo. Per cui appare indubbio che, una volta ammesso l'esercizio della facoltà ex articolo 16 del citato decreto legislativo, da parte di magistrati che occupino un posto direttivo o semidirettivo, esso implica il trattenimento, sino ai 72 anni, in quell'ufficio.

Si deve, inoltre, rilevare in linea generale come appaia del tutto irragionevole privilegiare, sulle oggettive esigenze organizzative della Pubblica amministrazione, le opzioni dei singoli dipendenti, in funzione di propri ed esclusivi interessi personali, evidentemente collegati al livello ed alla natura del posto occupato nonché all'esplicazione di funzioni apicali, nei diversi settori dell'ordinamento.

Non va trascurato, infine, che la facoltà concessa ai singoli dipendenti di derogare al limite di età per il collocamento a riposo, impedisce il fisiologico ricambio nella Pubblica amministrazione e nella magistratura, oggi più che mai necessario per avviare un serio rinnovamento, senza considerare che essa contrasta con i più elementari principi delle scienze dell'organizzazione amministrativa.

È utile ricordare, da ultimo, per completezza di esposizione, che, con il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 366, si esclude da parte del precedente Governo l'applicabilità del citato articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 (biennio facoltativo) ai professori ed ai ricercatori delle istituzioni universitarie. La Commissione affari costituzionali della Camera, in sede di discussione per la conversione in legge

del decreto, modificò il testo nel senso della abrogazione delle norme in argomento (articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge delega n. 421 del 1992). Ma, decorso il termine utile per la conversione, il Governo reiterò il decreto-legge, che non fu convertito dal Senato, proprio per la mancata estensione alla generalità dei dipendenti della norma in

esso contenuta, e cioè l'eliminazione del biennio facoltativo.

Con la presente proposta di legge intendiamo quindi abrogare quelle norme che consentono ai dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età, con il correttivo di una disposizione di diritto transitorio per i dipendenti che già fruiscono del biennio facoltativo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Nell'articolo 3, comma 1, lettera *b*) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 le parole da: « facoltà di permanere in servizio » fino alle parole: « entrata in vigore della presente legge; », sono soppresse.

2. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato.

3. I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio ai sensi delle disposizioni rispettivamente modificate e abrogate dai commi 1 e 2 sono collocati a riposo al compimento dell'anno di servizio in corso.